



ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
via Pio VII 9 - 10135 TORINO
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07176380017

ALLEGATO N. 1 AL DISCIPLINARE DI GARA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Fornitura di sistema analitico LC/MS/MS Triplo Quadrupolo con SPE on line
completo di generatore di azoto**

CIG 3309507392

ART. 1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE

La fornitura è destinata alla **Struttura semplice di Arpa piemonte denominata “Qualità delle acque” – Asti** ed è necessaria per l'implementazione dell'attività analitica ed in particolare per il monitoraggio delle acque del fiume Bormida a seguito della bonifica e del recupero ambientale della Valle.

La strumentazione in acquisto dovrà armonizzarsi con l'esistente, rispettare i requisiti richiesti dal capitolato, essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici, avere un minimo impatto acustico ed essere sicura per gli operatori.

ART. 2 DESCRIZIONE COMPLESSIVA DELLA FORNITURA

La fornitura, come meglio specificato nel seguito, è riferita a:

- n° 1 sistema analitico LC/MS/MS Triplo Quadrupolo con SPE on line completo di generatore di azoto.

L'offerta deve essere tale da permettere l'uso effettivo del bene proposto anche se quanto necessario per l'effettivo funzionamento non appare espressamente indicato. Tutta la fornitura compresa l'installazione deve essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, alle norme per la marcatura CE ed alle norme nazionali di riferimento previste dalla normativa vigente.

Tutti i software applicativi dello strumento dovranno essere corredati di licenza d'uso.

Si richiede inoltre che la fornitura comprenda:

- gli accessori necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzionalità indicate;
- un manuale operativo in lingua italiana;
- un corso di formazione/training sul sistema con supporto per la messa a punto di un metodo completo;
- trasporto, installazione, messa in funzione e collaudo presso la struttura di destinazione.

ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Di seguito si riportano le specifiche tecniche minimali della strumentazione da fornire:

n° 1 sistema analitico LC/MS/MS Triplo Quadrupolo con SPE on line completo di generatore di azoto composto di:

- 1) **HPLC con autocampionatore.**
- 2) **Sistema di estrazione SPE “on line”.**
- 3) **Analizzatore di massa triplo quadrupolo.**
- 4) **Generatore di azoto.**
- 5) **Software di gestione del sistema completo.**
- 6) **Sistema di lavoro (PC-Monitor-Unità periferiche).**

HPLC con autocampionatore caratteristiche minime:

- ❖ deve essere in grado di effettuare analisi tradizionali, fast e ultrafast;
- ❖ equipaggiato con una pompa a gradiente ad alta pressione (1000 bar o maggiore) con degasatore incorporato e basso volume morto;
- ❖ autocampionatore:

- in grado di lavorare sia con sistema di preparazione on-line del campione che come normale HPLC;
 - che consenta di alloggiare un numero minimo di 25 vials di volume adeguato per l'utilizzo ottimale del sistema SPE on-line;
 - con possibilità di iniezione di piccoli volumi su colonna analitica e volumi maggiori per il caricamento dei campioni sulla colonna di arricchimento;
- ❖ modulo per la termostatazione delle colonne analitiche.

Sistema di estrazione SPE “on line” caratteristiche minime:

- ❖ il sistema deve essere integrato nell'HPLC;
- ❖ equipaggiato con pompa a gradiente ad alta velocità con degasatore incorporato e basso volume morto.

Analizzatore di massa triplo quadrupolo caratteristiche minime:

- ❖ compatibile con HPLC tradizionali, fast e ultrafast;
- ❖ intercambiabilità tra sorgente ESI e APCI, in modo semplice e rapido da parte dell'operatore, con riconoscimento del software e selezione automatica dei parametri operativi;
- ❖ in grado di effettuare scansioni in diverse modalità, sia in ioni positivi che negativi (es. Full scan MS e MS/MS, MRM, SRM);
- ❖ polarity switch tra modalità ioni positivi e ioni negativi non superiore a 100 ms
- ❖ dotato di un sistema per infusione diretta;
- ❖ alta sensibilità, adeguata alla determinazione simultanea di un elevato numero di contaminanti a livello di tracce nelle acque superficiali e sotterranee;
- ❖ risoluzione elevata;
- ❖ elevata velocità di scansione, adeguata alla tecnica HPLC ultrafast
- ❖ range di massa: 10-2000 o più ampio.

Generatore di azoto caratteristiche minime:

- ❖ potenzialità adatte alle necessità del sistema, completo di compressore.

Software di gestione del sistema completo caratteristiche minime:

- ❖ in grado di gestire tutti i moduli e processi del sistema (autocampionatore e estrazione spe on-line, HPLC, analizzatore di massa);
- ❖ in grado di gestire sequenze complete di numero elevato di campioni anche con variazioni di metodi per le diverse parti (SPE on-line, HPLC, analizzatore di massa, quantificazione);
- ❖ in grado di effettuare la diagnostica delle principali componenti degli apparecchi del sistema (es. perdite);

Sistema di lavoro (PC-Monitor-Unità periferiche) caratteristiche minime:

- ❖ personal computer con processore Intel i5 o superiore;
- ❖ memoria RAM 4 Gb;
- ❖ doppio disco fisso ≥ 500 Gb (no doppia partizione di unico disco fisso);
- ❖ doppia scheda di rete;
- ❖ lettore CD/DVD combinato masterizzatore DVS dual layer 10x;
- ❖ monitor a colori LCD 19" 4:3;
- ❖ stampante laser monocromatica con scheda di rete.

ART. 4 CONDIZIONI DELLA FORNITURA

La strumentazione dovrà rispettare i requisiti tecnici richiesti in capitolato, essere di facile e sicura gestione, peso e dimensioni contenute, bassi consumi elettrici, avere basso impatto acustico ed essere sicura per gli operatori.

La fornitura dovrà essere comprensiva della messa in esercizio, l'apparecchiatura dovrà essere quindi completata in tutti i suoi dettagli e risultare perfettamente funzionante.

A seguito dell'aggiudicazione non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi.

Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 5 PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'IMPORTO DELLA FORNITURA

Sono compresi nel prezzo d'acquisto:

- la consegna, il montaggio, e messa in funzione della strumentazione, presso la Struttura Arpa Piemonte destinataria della fornitura, comprensiva delle spese di trasporto, imballo ed ogni altro onere riflesso nei tempi prescritti al rispettivo articolo;
- dotazione a corredo della fornitura di manuale d'istruzione e utilizzo dell'apparecchiatura in lingua italiana, nonché tutta la dotazione di base necessaria per l'allestimento richiesto;
- un corso di formazione/training sul sistema con supporto per la messa a punto di un metodo completo;
- la garanzia sull'intera fornitura per la durata riportata al rispettivo articolo del presente capitolato, decorrente dalla data del verbale di favorevole verifica della conformità della fornitura;
- tutte le spese, nessuna esclusa (trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, etc..) inerenti la consegna e la successiva garanzia e manutenzione della fornitura;
- la manutenzione full risk della fornitura per tutto il periodo di vigenza della garanzia.

ART. 6 TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna della strumentazione, entro e non oltre **90 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordinazione, presso la Struttura di destinazione.

ART.7 VARIANTI - REVISIONI DEI PREZZI

1. Arpa Piemonte potrà richiedere al fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., variazioni, in aumento o in diminuzione, delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Arpa Piemonte, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo contrattuale che deve trovare copertura nella somma stanziata per la prestazione.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., il fornitore, con la presentazione dell'offerta, espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Agenzia,

purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata da Arpa Piemonte nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i. e, qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporterà, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

2. Non è ammessa revisione dei prezzi a qualsiasi causa dovuta, fatto salvo per quanto obbligatoriamente previsto dall'art. 115 del Codice.

ART.8 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA'

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni oggetto di contratto, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

Entro venti giorni dal rilascio del suddetto certificato, saranno avviate dal direttore dell'esecuzione o da altro soggetto nominato dall'Agenzia, le verifiche di conformità, di cui al Titolo IV del predetto D.P.R., necessarie a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto della normativa vigente applicabile. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Delle verifiche sarà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti e dai soggetti intervenuti.

Le verifiche dovranno essere concluse entro e non oltre 60 giorni dall'ultimazione della prestazione.

ART. 9 GARANZIA E MANUTENZIONE

La garanzia, che decorrerà dalla data del verbale di verifica della conformità della fornitura, dovrà essere di:

- **12 mesi per ogni software fornito.**
- **24 mesi per la strumentazione fornita;**
- **36 mesi on site per l'apparecchiatura hardware.**

Gli interventi di manutenzione e riparazione dovranno essere effettuati entro **48 ore** dal momento della richiesta da parte dell'utente.

Qualora la complessità delle riparazioni richieda lo spostamento dell'apparecchiatura presso i centri di riparazione dell'Appaltatore o in altri centri specializzati, dovrà essere messa a disposizione analoga apparecchiatura fino al completo ripristino di quella originale.

Qualora la riparazione superi il termine massimo di 20gg lavorativi, l'Agenzia si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria un ulteriore periodo di garanzia di 6 mesi decorrenti dalla data di ripristino del regolare funzionamento della strumentazione, senza diritto – da parte della medesima- ad alcun corrispettivo aggiuntivo.

Durante il periodo di vigenza della garanzia, l'Aggiudicatario dovrà prestare assistenza tecnica e manutentiva così strutturata:

- **interventi di manutenzione preventiva:** obiettivo di tale tipologia di manutenzione è quello di assicurare e mantenere il corretto funzionamento nel tempo dell'apparecchiatura fornita.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire **n. 1 intervento** per ogni anno di validità della garanzia con ricambistica e materiali di consumo da effettuarsi in loco da personale

qualificato, senza alcuna spesa aggiuntiva, ivi comprese le spese di trasferta, viaggio, diritti di chiamata, etc.;

- interventi di manutenzione correttiva: la ditta aggiudicataria dovrà garantire tutte le operazioni di riparazione dell'apparecchiatura, nessuna esclusa, e relativo hardware e software, tutte le sostituzioni di parti logore o difettose, senza alcuna spesa aggiuntiva, ivi comprese le spese di trasferta, viaggio, diritti di chiamata, etc.

La Ditta fornitrice dovrà comunicare il nominativo, comprensivo di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, a cui far riferimento per le attività oggetto del presente articolo.

Le riparazioni, le sostituzioni di parti mal funzionanti o dell'interezza della strumentazione, le operazioni di manutenzione ordinaria, le tarature e tutte le altre attività finalizzate a mantenere la strumentazione funzionante, dovranno essere fornite senza alcun onere aggiuntivo a carico di Arpa Piemonte.

I ritardi nell'esecuzione dell'assistenza tecnica e/o nella risoluzione dei difetti delle apparecchiature daranno luogo all'applicazione delle penali previste al successivo articolo "penali".

ART. 10 - TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Appaltatore potrà emettere fattura per l'importo delle prestazioni erogate, **previa** favorevole verifica di conformità dell'esecuzione del contratto.

Tale fattura sarà ammessa al pagamento, dedotte le eventuali penalità in cui l'affidatario sia incorso, a mezzo bonifico bancario, entro il termine indicato nel contratto.

Ogni fattura emessa dovrà essere intestata ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovrà contenere indicazione del codice identificativo della gara (CIG) e dovrà essere indirizzata alla sede legale dell'Agenzia, sita in Torino, Via Pio VII, 9.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto all'Appaltatore a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell'art. 37 del Codice, ciascuna impresa è tenuta a fatturare e a registrare le operazioni relative alla esecuzione della parte di servizio di propria competenza e l'Agenzia verserà il corrispettivo in capo al soggetto capogruppo, ed i relativi mandati di pagamento dovranno essere quietanzati direttamente ed esclusivamente da quest'ultimo.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

- L'Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le norme di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- Ai sensi di quanto previsto agli artt.4 comma 2 e 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:
 - in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da Arpa Piemonte direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
 - In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell'esecuzione, proporrà, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
 - ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Agenzia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncia la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.
 - ai sensi di quanto previsto all'art.5 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Arpa Piemonte si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente (qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice). Il responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il responsabile del procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario della fornitura dovrà costituire, nei modi e nella misura di cui all'articolo 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva, di cui all'art. 12 del disciplinare di gara, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere a causa di cattiva esecuzione della fornitura.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 13 – PENALI

1) In caso di ritardo nella consegna della fornitura oggetto della presente gara, nei termini riportati nel presente capitolato, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere al Committente la penale dell'uno per mille dell'ammontare netto totale della fornitura per ogni giorno solare di ritardo.

2) In caso di non conformità dei beni forniti rispetto a quanto richiesto e/o offerto, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale che può variare da € 50,00 a € 100,00 in ragione della tipologia di non conformità, per ogni giorno solare di ritardo nella consegna a regola d'arte, ferma restando la sostituzione della attrezzatura, o della sua parte, contestata.

3) In caso di ritardo nella eliminazione delle manchevolezze o deficienze tecniche evidenziate in sede di collaudo nei termini ivi prescritti, l'Aggiudicatario sarà assoggettato ad una penale di 500,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo.

4) In caso di inadempimento dell'obbligo di intervenire per riparazioni o sostituzioni necessarie per rendere funzionanti le apparecchiature entro i termini prescritti dal precedente art. 9, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Agenzia una penale pari a € 50,00 per ogni giorno solare di ritardo nell'intervento e pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo nella risoluzione del guasto.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Agenzia al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un decimo dell'importo netto contrattuale, poiché arrivati a questo limite, l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione contrattuale, e all'esecuzione in danno all'esecutore inadempiente ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i..

L'ammontare delle penalità è addebitato in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per prestazioni regolarmente eseguite. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'aggiudicatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Agenzia o sul deposito cauzionale.

ART. 14 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1 Arpa Piemonte potrà recedere dal contratto, comunicando semplicemente all'Appaltatore la propria decisione, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 cod. civ., tenendo indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni.

2. L'Agenzia potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni da darsi in forma scritta, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale, con incameramento della cauzione definitiva e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali;
- b) c) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c) per l'accertata inosservanza delle norme di legge concernenti il personale dipendente del soggetto affidatario, compresa la mancata applicazione del contratti collettivi;
- e) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- f) per cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Agenzia.

3. Qualora Arpa Piemonte intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul soggetto affidatario al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, l'Appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita della cauzione definitiva a titolo di penale, è altresì tenuto al risarcimento

dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che l'Agenzia sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra impresa.

4. Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamenti od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell'Agenzia non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto.
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 1672 cod. civ..

5. nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena l'Agenzia, concluso il relativo procedimento, delibera di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione scritta all'Appaltatore. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo dell'Appaltatore.

ART. 15 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

1. Con la risoluzione del contratto per cause imputabili all'Aggiudicatario sorge in capo all'Agenzia il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

2. L'affidamento a terzi viene comunicato all'aggiudicatario inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi.

3. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Aggiudicatario, anche dipendenti da altri contratti, senza pregiudizio dei diritti dell'Agenzia sui beni dell'Aggiudicatario medesimo. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Aggiudicatario inadempiente.

4. L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 16 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE

1. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

2. L'Aggiudicatario, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Agenzia in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenere indenne l'Agenzia delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

3. Arpa Piemonte, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'Appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

4. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che i mezzi e materiali utilizzati per l'espletamento della fornitura presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 17 CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO.

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Agenzia. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 18 FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 19 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicatario assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'Aggiudicatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'Aggiudicatario, che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.